MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176

Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e' incrementato di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020. L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 e' integrato con la seguente riga:

47.72.10

Commercio al dettaglio di calzature e accessori

200% All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2020.

Versione in vigore dal 24 novembre 2020, non più in vigore dal 25 dicembre 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-finanziarie-urgenti-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-18-dicembre-2020-n-176/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it